

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 675/1996**

Le principali novità sul piano normativo

1

Il completamento della disciplina: una nuova legge-delega e un testo unico

Anche il 2001 è stato contraddistinto da interventi normativi di particolare importanza nella tematica del trattamento dei dati personali.

Il Parlamento ha conferito una nuova delega al Governo (la terza da quando è stata approvata la legge n. 675/1996: v. le leggi nn. 676/1996 e 344/1998) al fine di completare ed armonizzare la disciplina in materia.

Il legislatore ha così confermato l'attenzione manifestata più volte per le istanze di tutela dei diritti fondamentali della personalità connessi all'utilizzo delle informazioni di carattere personale, e ha anche ridefinito in termini più ampi il contenuto della delega, prevedendo l'emissione di un testo unico delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali volto a ricoprire le diverse disposizioni generali e speciali (l. 24 marzo 2001, n. 127, in *G.U.* 19 aprile 2001, n. 91).

La prima fase di attuazione di tale legge si è conclusa con l'emissione, a fine anno, di un decreto legislativo recante *"Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127"* (d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, in *G.U.* 16 gennaio 2002, n. 13).

Tra le novità più significative introdotte da tale decreto si segnalano diverse soluzioni normative dirette a semplificare e a razionalizzare alcuni adempimenti e requisiti per il trattamento, all'esito della prima fase di applicazione della legge, e che hanno al contempo rafforzato il connesso quadro di garanzie per gli interessati.

Per quanto attiene ad esempio alla notificazione al Garante è stata invertita, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, la logica del sistema, e si è prefigurato il passaggio da un regime in cui era previsto un obbligo generale di notificazione, salvi i casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata, ad uno in cui il quadro di trasparenza viene valorizzato in modo da concentrare l'istituto della notificazione alle sole ipotesi in cui il trattamento, in ragione delle modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti ed alle libertà dell'interessato, nei casi e con le modalità individuati con regolamento del Governo.

Una ulteriore semplificazione ha interessato le modalità di indicazione nell'informativa delle coordinate identificative del responsabile del trattamento, rese più agevoli soprattutto in riferimento ai casi di designazione di un numero rilevante di responsabili da parte di un medesimo titolare del trattamento.

Di particolare rilievo sono, poi, alcune disposizioni che attribuiscono importanti compiti al Garante in attuazione di specifiche previsioni comunitarie. Si fa riferimento, ad esempio, al principio del *bilanciamento di interessi* nell'individuazione dei casi di esclusione del consenso (art. 7, lett. f), direttiva n. 95/46/CE ed all'istituto del *prior checking* (art. 20 direttiva n. 95/46/CE).

Quanto al primo profilo, è di specifico interesse la previsione di una norma di chiusura, all'art. 12, comma 1, lett. b-bis) della legge n. 675, che introduce un elemento di flessibilità nell'individuazione delle possibili situazioni in cui il trattamento di dati personali "comuni" potrà essere effettuato anche senza il consenso degli interessati, demandando al Garante il compito di individuarle, sulla base dei principi sanciti dalla legge, qualora ricorra un legittimo interesse del titolare del trattamento – o di un terzo al quale i dati sono comunicati – e non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato. Per questa via, il principio di bilanciamento di interessi assurge quindi ad ulteriore parametro di liceità del trattamento.

Con riguardo al secondo profilo, va sottolineato che con l'introduzione dell'istituto del *prior checking* il trat-

tamento dei dati che può comportare specifici rischi per i diritti e le libertà dei soggetti cui si riferiscono le informazioni trattate, in riferimento a dati diversi da quelli “*sensibili*” e da quelli “*comuni*”, dovrà rispettare eventuali misure ed accorgimenti prescritti dal Garante a seguito di una verifica preliminare.

Sia in relazione al *prior checking*, sia con riferimento al menzionato *bilanciamento di interessi*, il decreto attribuisce a questa Autorità, sulla base dei principi contenuti nelle leggi vigenti, il compito di individuare anche con provvedimenti di carattere generale i casi in cui i nuovi istituti devono trovare applicazione, nonché alcuni accorgimenti e misure da rispettare a garanzia degli interessati, semplificando, così, l’attuazione degli istituti medesimi.

Come precisato nel corso dell’esame dello schema di decreto legislativo da parte della Commissione giustizia del Senato, tali soluzioni rispondono all’esigenza di evitare lacune e incertezze applicative in ambiti nei quali sono coinvolti diritti e libertà fondamentali della persona e vengono in considerazione condotte talvolta sanzionate anche penalmente.

I casi in cui i soggetti privati possono trattare dati personali anche senza il consenso dell’interessato sono stati integrati anche in riferimento ad altre realtà (es., attuazione di obblighi contrattuali o precontrattuali) e, in materia di dati “*sensibili*”, in relazione alle c.d. investigazioni difensive e all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Il decreto legislativo ha poi assegnato particolare rilievo all’adozione di nuovi codici di deontologia e di buona condotta quale strumento di sperimentata efficacia per dare integrale attuazione ai principi sanciti dalla legge n. 675/1996 e alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa in diversi settori espressamente indicati (servizi di comunicazione offerti per via telematica e in particolare attraverso *Internet*; *direct marketing*; gestione del rapporto di lavoro; informazione commerciale; sistemi informativi gestiti da “centrali-rischio” private; strumenti automatizzati di rilevazione di immagini; dati provenienti da archivi pubblici), fornendo alle categorie interessate l’opportunità di contribuire attivamente, nel rispetto del principio di rappresentatività, all’introduzione di vere e proprie fonti normative atipiche recanti regole rilevanti per stabilire se il trattamento dei dati è lecito e corretto.

In questa prospettiva, nel corso del 2001 è stato varato l’importante codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (v. il *Provv.* del Garante n. 8/P/2001, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80) la cui adozione era stata prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281. Il codice è diretto a garantire che l’utilizzazione dei dati di carattere personale acquisiti nell’ambito della ricerca storica, dell’esercizio del diritto allo studio e all’informazione e nell’attività archivistica si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e all’identità personale, senza pregiudicare ed anzi favorendo lo svolgimento delle attività considerate.

È pressoché completato, poi, il procedimento per l’adozione del codice per l’attività statistica e per la ricerca scientifica svolte al di fuori del Sistema statistico nazionale, e sono proficuamente in avanzata fase di redazione i codici per il trattamento dei dati da parte dei difensori e degli investigatori privati.

Il decreto n. 467/2001 ha infine rimodulato il quadro sanzionatorio della legge n. 675/1996 trasformando la natura di alcune sanzioni (legate in particolare a violazioni formali concernenti la notificazione dei trattamenti) e iniziando ad introdurre, ove possibile, meccanismi di “ravvedimento operoso” (per le violazioni in materia di misure minime di sicurezza).

Al tempo stesso, è stato ampliato l’ambito della punibilità in sede penale dell’inoservanza di importanti provvedimenti adottati dal Garante, nell’ambito del più generale intervento che, in linea con la direttiva europea, ha rafforzato i poteri di verifica dell’Autorità sui trattamenti effettuati (articolo 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996).

È stato in questo quadro introdotto il presidio della sanzione penale per gravi fatti di falsa dichiarazione o comunicazione nei rapporti con l’Autorità ed è stato anche aggiornato l’importo di alcune sanzioni amministrative pecuniarie.